

Indennità – Divieto di cumulo – Rimborso delle spese di viaggio

On. Maria Piera Pastore – 2 settembre 2010

Modifiche introdotte dal Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122.

La cosiddetta “manovra finanziaria” modifica gli articoli 82, 83 e 84 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs 267/2000) in materia di indennità, divieto di cumulo e rimborso delle spese di viaggio.

Per quanto riguarda l’articolo 82 del TU (indennità) viene modificato il comma 2 che quindi ora dispone:

“I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8 (*dell’art. 82*). Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l’ammontare del gettone di presenza non può superare l’importo pari ad un quarto dell’indennità prevista per il rispettivo presidente”.

Inoltre, con decreto del Ministro dell’Interno, adottato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge (n. 78/2010) gli importi delle indennità già determinate ai sensi dell’articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a 3 anni, di una percentuale pari al 3% per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7% per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e 1 milione di abitanti e di una percentuale pari al 10% per i restanti comuni e per le restanti province.

Sono esclusi dall’applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti.

Con il medesimo decreto (*del Ministro dell’interno*) è determinato altresì l’importo del gettone di presenza (di cui al comma 2 dell’articolo 82 del TU).

Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.

La manovra modifica l’articolo 83 del TU (divieto di cumulo).

L’articolo 83 stabilisce che i parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza.

Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali non percepiscono alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell’esercizio dell’opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l’indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta.

Anche l’articolo 84 del TU (rimborso delle spese di viaggio) viene modificato dalla manovra.

In particolare si stabilisce che agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo

dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze.

Si esclude perciò la possibilità che possano ricevere un rimborso forfettario onnicomprensivo per le altre spese.

Inoltre, il D.L. 78/2010 stabilisce che “chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta”.